

Pubblicato il 09/05/2018

**N. 02732/2018 REG.PROV.CAU.
N. 12484/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12484 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alessandro Monaco, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. 353118/2-11 di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-

Centro di Selezione e Reclutamento, notificato in data 9 ottobre 2017, con il quale è stata

formalizzata l'esclusione del ricorrente dal “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di

1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)”;

-di tutti i verbali redatti dalla Commissione di concorso redatti durante l'espletamento degli

accertamenti sanitari e non ancora conosciuti dal ricorrente;

- dell'art. 10 del bando con cui è stato indetto il “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento

di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)” nella

parte in cui prevede che “Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non

suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento

della visita. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le

successive prove concorsuali”.

- del bando con cui è stato indetto il “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598

Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)”;

- di tutti i verbali redatti dalla Commissione di concorso durante l'espletamento degli accertamenti

sanitari del ricorrente, ad oggi non conosciuti;

- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicate sul sito web www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in questione;

- della graduatoria definitiva del concorso approvata con verbale pubblicato lo scorso 5 dicembre 2017, nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'ammissione dello stesso alle successive prove concorsuali si cui all'art. 11 del bando di concorso o in subordine ordinando alla stessa di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti sanitari per il ricorrente, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7\2\2018 :

-del verbale n. 38 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato in data 11 dicembre 2017 sul sito web www.carabinieri.it con il quale è stata rettificata la graduatoria definitiva del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)”; approvata con verbale n. 37 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 5 dicembre 2017, nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente;

-del decreto di approvazione della suddetta graduatoria rettificata datato 12 dicembre 2017 e pubblicato in pari data sul sito www.carabinieri.it;

- della graduatoria del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)” approvata con verbale n. 37 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 5 dicembre 2017 e rettificata con verbale n. 38 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato in data 12 dicembre 2017 sul sito web www.carabinieri.it; nonché degli atti precedentemente impugnati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto la relazione di verifica, depositata in data 5.4.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 2755 del 12.3.2018, che ha espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio diagnostico “Attuale Obiettività Psichiatrica negativa’ con attribuzione del codice 01 con profilo PS1 (elenco generale del D.M. 04.06.2014)”;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “*La presente pubblicazione viene*

effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 12 (dodici) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione “con riserva” del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere –ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio dell'11 luglio 2018;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione, sospendendo, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio dell'11 luglio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.